



COMUNE DI CATANIA



Ordinanza n. 70
Prot. 425485 del 27 Ott. 2021

del 27 ottobre 2021

Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, delle attività commerciali (compresi tutti i mercati all'aperto) ad eccezione delle farmacie, degli esercizi di vendita di prodotti alimentari e di beni di prima necessità, nonché chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi ritenuti essenziali.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- le strutture operative di protezione civile hanno prorogato lo stato di allerta;
- in sede di incontro Prefettizio del 27 ottobre 2021 alla presenza del Capo di Dipartimento Nazionale della Protezione Civile si è ribadita l'esigenza di prevenire e pianificare tutti le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica;
- vista l'ordinanza del Sig. Prefetto del 27 ottobre che dispone la chiusura degli uffici pubblici ad eccezione di quelli essenziali ai fine della salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- sono state allertate tutte le strutture comunali competenti in ragione dell'evento: Protezione Civile Comunale, Polizia Municipale, Direzione Pubblica Istruzione, Direzione Ecologia e Ambiente, Direzione Lavori Pubblici - UTU, Direzione Manutenzioni;

CONSIDERATO che:

- le indicazioni riportate nell'allerta meteo pervenuto, evidenziano uno scenario di rischio e di vulnerabilità del territorio comunale;
- si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative in ordine alla viabilità e ad alcuni servizi pubblici, nonché ad indicare alla popolazione norme minime comportamentali precauzionali da seguire per tutta la durata delle Allerta Meteo Idrologiche, sia prima che durante l'evento;
- è necessario pianificare le misure relative alla limitazione o all'interdizione degli accessi nelle aree urbane e extraurbane o infrastrutture pubbliche e private esposte al rischio;
- sono possibili cadute di rami e sradicamenti di alberi, crolli di recinzioni, impianti pubblicitari, distacchi di cornicioni, nonché cadute di calcinacci e tegole dai fabbricati;

CONSIDERATO altresì che:

- l'evento meteorologico previsto dal bollettino della SORIS determina uno scenario con effetti al suolo, non quantificabili preventivamente con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma possono determinare occasionale pericolosità per l'incolumità delle persone;
- l'evento meteorologico previsto determina uno scenario idrologico che configura possibili allagamenti diffusi in ambito urbano ed extraurbano;

- la sospensione delle attività didattiche è misura idonea a rendere maggiormente praticabili per il flusso veicolare le strade cittadine e consentire altresì al personale non docente di verificare e garantire l'accesso di eventuali addetti alle manutenzioni degli edifici scolastici;
- la chiusura delle attività commerciali (compresi tutti i mercati all'aperto) ad eccezione delle farmacie, di quelle di vendita di prodotti alimentari e di beni di prima necessità, nonché la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi ritenuti essenziali;
- queste sono misure idonee a rendere maggiormente praticabili le strade cittadine al traffico veicolare e ad evitare situazioni di pericoli per gli stessi operatori e/o dipendenti/utenti;

RITENUTO che:

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D. Lgs. n° 112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- il D.P.C.M. del 27 Febbraio 2004 stabilisce gli "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile";
- l'art. 6 del D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile" che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.
- il Piano di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20 Aprile 2021, prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di allarme ed evento in corso;
- si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione civile, come previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni per l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'Art. 54, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

Sentito per le vie brevi il Signor Prefetto;

VISTO

- l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 che recita che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è Organo locale di protezione civile provvede con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizie al Prefetto";
- la legge Regionale n.14 del 31 agosto 1998 – Norme in Materia di Protezione Civile;
- l'articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali).
- l'art. 12 del D.Lgs.2 gennaio 2018 n.1;
- l'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, per le giornate del 28 e 29 ottobre 2021:

ORDINA

- a) **Chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati;**
- b) **la chiusura delle attività commerciali (compresi tutti i mercati all'aperto) ad eccezione delle farmacie, degli esercizi di vendita di prodotti alimentari e di beni di prima necessità, nonché chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi ritenuti essenziali;**
- c) **chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi ritenuti essenziali (Gabinetto del Sindaco e uffici di supporto agli organi (Giunta e Consiglio**

comunale), Uff. protocollo generale, Polizia Municipale, Protezione Civile, Manutenzione, Servizio Verde, Anagrafe e Stato civile in sede centrale e presso le varie sedi distaccate);

- d) la chiusura dei Cimiteri Comunali fatta eccezione per l'eventuale accoglimento delle salme;
- e) chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici e privati;
- f) chiusura del Giardino Bellini e tutti i Parchi Comunali;
- g) la limitazione dell'uso dell'auto e il divieto alla circolazione di cicli e motocicli;
- h) ai cittadini di non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/ esondazione, frane e smottamenti di terreno;
- i) ai cittadini di stare lontano da alberi e strutture precarie e cartellonistica;
- j) alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili;

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90

AVVERTE

CHE è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal d.lgs. 152/06, nonché quella prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/00 e dell'art. 650 del codice penale

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sulle pagine Web del Comune di Catania.
- 2) Di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:
 - a) alla Prefettura di Catania;
 - b) alla Questura di Catania;
 - c) alla Città Metropolitana di Catania;
 - d) al Comando Provinciale Carabinieri di Catania;
 - e) al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - f) al Comando dei VV. F. di Catania;
 - g) al Presidente della Regione Siciliana;
 - h) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
 - i) al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
 - l) al Genio Civile di Catania;
 - m) all'Ufficio Scolastico Provinciale;
 - n) alla SORIS Sicilia;
 - o) all'Autorità di Bacino della Regione Siciliana;
 - p) a tutte le Direzioni Comunali.

IL SINDACO
F. to Dott. Salvo Pogliese